



N. 1367/06 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1541/97 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1541 del 1997 proposto da Piva Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Nico ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Bari alla via Nicolai, 56,

CONTRO

l'Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colella ed elettivamente domiciliata presso lo stesso al Lungomare Starita, 6,

e nei confronti

di Stea Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Modugno ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari, via G. Murat, 86,

per l'annullamento previa sospensione

della deliberazione nr. 851 dell'1.4.1997 con la quale il ricorrente è stato rimosso dall'incarico di dirigenza dell'Area Gestione Risorse Finanziarie;

delle note del D.G. prot. nr. 9987 del 4.4.1997, prot. nr. 10386 del 9.4.1997 e prot. nr. 10445 del 9.4.197 (di assegnazione immediata del ricorrente presso il P.O. di Bitonto);

nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso o conseguente ed, ove occorra, della delibera D.G. nr. 840 del 28.3.1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata e del controinteressato;

Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale del 24.7.1997, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 5.4.2006, il Referendario, dott. Raffaele Greco;

Uditi in camera di consiglio l'avv. Nico per il ricorrente, l'avv. Rubino, in sostituzione dell'avv. Colella, per l'Amministrazione e l'avv. Di Modugno per il controinteressato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso notificato il 23 maggio 1997, depositato il 29 successivo, il dott. Antonio Piva, funzionario in servizio presso la A.U.S.L. BA/4, ha impugnato gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati.

In particolare, il ricorrente ha premesso di aver ricoperto l'incarico di Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie fino al 4.4.1997, allorché riceveva la notifica dei provvedimenti oggetto dell'odierna impugnazione, con i quali egli, all'esito di nuove nomine dirigenziali, veniva dapprima rimosso dall'incarico precedentemente ricoperto e quindi assegnato al P.O. di Bitonto.

Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

Violazione ed erronea interpretazione di legge (art. 14 L.R. 28.12.1994 nr. 36; artt. 19, 22 e 26 D.Lgs. 3.2.1993 nr. 29; art. 1 e ss. D. Lgs. 30.12.1992 nr. 502 nel testo modificato dal D. Lgs. 7.12.1993 nr. 517; artt. 51 e ss. C.C.N.L. Sanità del 30.12.1996); Eccesso di potere per difetto assoluto d'istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, ingiustizia manifesta, sviamento e falsa causa; Illegittimità propria e derivata, atteso che nella delibera nr. 851/97 risultava omessa ogni partecipazione delle OO.SS, e che detto provvedimento non risultava emesso all'esito di un esame comparativo dei *curricula* di tutti i possibili aspiranti, essendo richiamati unicamente quelli dei funzionari poi prescelti per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali, con totale pretermissione della posizione del ricorrente e sostanziale carenza di motivazione in ordine alle scelte adottate;

Violazione ed erronea interpretazione di legge (art. 14 L.R. 28.12.1994 nr. 36; artt. 19, 22 e 26 D.Lgs. 3.2.1993 nr. 29; art. 1 e ss. D. Lgs. 30.12.1992 nr. 502 nel testo modificato dal D. Lgs. 7.12.1993 nr. 517; artt. 51 e ss. C.C.N.L. Sanità del 30.12.1996); Eccesso di potere per difetto assoluto d'istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, ingiustizia manifesta, sviamento e falsa causa; Illegittimità propria e derivata, atteso che anche il provvedimento di assegnazione del ricorrente al P.O. di Bitonto, oltre ad essere viziato in via derivata per le illegittimità della deliberazione nr. 851/97, risultava privo di motivazione in ordine alla scelta della sede e adottato in violazione della procedura da seguirsi per l'ipotesi di assegnazione in mobilità oltre il limite dei 10 km;

Eccesso di potere sotto vari profili, in particolare per carente e pretestuosa motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento e falsa causa; Illegittimità

propria e derivata, essendo gli impugnati provvedimenti palesemente adottati per scopi diversi ed ultronei rispetto a quelli previsti dalla legge.

Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.

In data 11 giugno 1997 si è costituita l'Amministrazione intimata, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.

Nella stessa data, si è costituito anche il controinteressato Stea Salvatore, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, e nel merito ne ha chiesto la reiezione siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 24 luglio 1997, all'esito di acquisizioni istruttorie, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendone sussistenti i presupposti.

Con memoria del 23 marzo 2006, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento nel merito del ricorso.

Costituitasi in data 4 aprile 2006 con nuovo difensore, l'Amministrazione ha anch'essa *in limine* eccepito l'inammissibilità del ricorso, e nel merito ne ha chiesto il rigetto.

All'udienza del 5 aprile 2006, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da entrambe le parti resistenti, le quali assumono la carenza di ogni interesse all'impugnazione, evidenziando che la deliberazione nr. 94 dell'8.2.1995, con la quale era stato conferito all'odierno ricorrente l'incarico di Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, aveva natura provvisoria, nelle more dell'adozione del Regolamento di

Organizzazione ai sensi della L.R. nr. 36/94, e durata limitata a sei mesi: pertanto, l'incarico sarebbe ampiamente scaduto alla data di adozione degli atti oggi gravati.

A fronte di ciò, il ricorrente ha peraltro documentato che, contrariamente all'assunto di parte resistente, il conferimento dell'incarico dirigenziale *de quo*, ancorché provvisorio, fu prorogato con successivi provvedimenti (deliberazioni nn. 4088 del 20.7.1995, 6872 del 23.10.1995, 1 del 16.1.1996 e 2457 del 30.4.1996), perdurando la mancata adozione del Regolamento da parte della Regione.

Inoltre, nell'ultima delle delibere testé citate, era espressamente previsto, al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'incarico, che lo stesso avrebbe continuato ad essere espletato dal ricorrente, in regime di *prorogatio*, in ogni caso fino all'adozione del Regolamento suddetto.

Tali documentati rilievi non risultano smentiti né contestati dalle parti resistenti: e, anzi, nel costituirsi con nuovo difensore alla vigilia dell'udienza di merito, l'Amministrazione intimata si è limitata a riproporre l'eccezione di inammissibilità, continuando ad assumere l'intervenuta scadenza dell'incarico dirigenziale senza nulla osservare sulla documentazione prodotta dal ricorrente, come se questa non esistesse.

Deve pertanto ritenersi smentito in fatto il presupposto su cui si basa l'eccezione preliminare, che va conseguentemente respinta.

2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ed invero, costituisce acquisizione giurisprudenziale pacifica quella secondo cui l'art. 19 del D. Lgs. nr. 29/93, nel provvedere che il conferimento degli incarichi dirigenziali avvenga con atto motivato, che

tenga conto dell'esperienza maturata dai dirigenti già in servizio e delle loro attitudini in relazione agli specifici incarichi da assegnare, comporta che, malgrado il carattere fiduciario del rapporto esistente tra la P.A. e gli stessi dirigenti, e nonostante la logica privatistica e manageriale che connota legislativamente la funzione di questi ultimi, vada esclusa una discrezionalità assoluta della prima nel conferimento degli incarichi medesimi.

In altri termini, la motivazione richiesta dalla norma innanzi citata è essenziale proprio al fine di rappresentare, in una logica di trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione, l'interesse pubblico che, pur nell'evidenziata natura fiduciaria del rapporto d'impiego dirigenziale, deve comunque sottostare alla scelta degli incarichi da assegnare a ciascun dirigente.

Ne discende che, qualora presso l'Amministrazione siano presenti più dirigenti astrattamente in possesso di titoli idonei, è necessario che il provvedimento di nomina sia specificamente motivato con riguardo alla professionalità degli aspiranti, quale è desumibile dai titoli, in relazione agli aspetti specifici di professionalità ed esperienza richiesti per ciascun incarico da ricoprire ed agli obiettivi e programmi da realizzare, con esplicitazione delle valutazioni operate non soltanto in punto d'interesse pubblico all'avvicendamento nella funzione, ma anche in relazione agli altri elementi (oggettivi e soggettivi) individuati dal citato art. 19, e segnatamente alle attitudini e capacità professionali degli aspiranti, alle competenze tecniche ed esperienze maturate nel corso della carriera e così via (cfr. *ex multis* T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 8.5.2002, nr. 812; T.A.R.

Puglia, Lecce, 6.2.1999, nr. 271; T.A.R. Umbria, 1.4.1998, nr. 239; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9.7.1996, nr. 1365).

Nel caso di specie, risulta *per tabulas* il mancato rispetto per tali principi, essendo l'impugnata deliberazione nr. 851/97 motivato (peraltro in maniera estremamente scarna) unicamente sulla base dei *curricula* dei funzionari prescelti, fra cui non vi è l'odierno ricorrente: ne consegue che quest'ultimo, che pure alla data di adozione del provvedimento ricopriva da anni l'incarico di Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, non ha visto in alcun modo valutati i propri titoli, né in assoluto né in comparazione con gli altri funzionari poi prescelti.

L'opposto assunto dell'Amministrazione resistente risulta smentito dalla semplice lettura della motivazione dell'atto impugnato, laddove, dopo aver individuato le quattro Aree in relazione alle quali si poneva il problema di assegnare gli incarichi dirigenziali, così si prosegue: "*Ritenuto di dover attribuire la responsabilità dirigenziale delle suddette Aree, previa compiuta analisi dei rispettivi curriculum, ai Dirigenti di livello apicale indicati di seguito...*", con ciò rivelando chiaramente che sono stati presi in considerazione unicamente i *curricula* dei quattro funzionari in appresso designati, e non anche quelli di tutti gli altri potenziali aspiranti.

3. La riscontrata illegittimità della deliberazione nr. 851/97 comporta il travolgimento, in via derivata, dei successivi atti oggetto d'impugnazione, ed in particolare delle note con le quali è stata disposta l'assegnazione del ricorrente al P.O. di Bitonto.

4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I,

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5.4.2006, con l'intervento
dei Magistrati:

Dott. Gennaro Ferrari Presidente

Dott. Vito Mangialardi Componente

Dott. Raffaele Greco Componente, est.